

Nota redazionale:

La proposta contenuta in questo documento è stata predisposta da due importanti associazioni che si occupano di disabilità (FISH e FAND) ed è stata fatta propria da un gruppo di parlamentari del PD che intende portarla all'esame delle Camere

PROPOSTA DI LEGGE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

ONOREVOLI COLLEGHI

La Legge Quadro n. 104/92 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei principi contenuti nella storica sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.

Però tale legge fondamentale è datata risentendo di una visione dello Stato che ancora non aveva pienamente attuato il decentramento amministrativo, la riforma del Sistema Sanitario Nazionale in termini di aziendalizzazione e l'autonomia scolastica. Sono quindi intervenute l'attuazione dell'autonomia scolastica con il Decreto Legislativo n. 275/99, la rimodulazione delle competenze legislative regionali a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione del 2001, numerose riforme scolastiche a partire da quella Berlinguer del 1997, seguita da quella Moratti del 2003, poi da quella Fioroni del 2007 e quindi da quella Gelmini del 2008; è infine stata ratificata con L. n. 18/09 la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri degli ICF dell'OMS.

È poi intervenuta la sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale che, proprio in clima di contenimento della spesa pubblica, ribadisce il principio che il diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito, non può essere affievolito o limitato a causa di problemi di bilancio.

Infine è stata approvata la L. n. 170/2010 sul riconoscimento dei diritti all'inclusione anche di alunni con DSA, disturbi specifici di apprendimento, che ha ampliato l'ambito di realizzazione dei principi delle politiche inclusive italiane, principi che sono stati estesi anche agli alunni con altri BES, bisogni educativi speciali, con la Direttiva del Ministero dell'Istruzione del 27 Dicembre 2012.

Inoltre la prassi applicativa della precedente normativa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha cominciato negli ultimi tre lustri a perdere di qualità a causa dei drastici tagli alla spesa pubblica, che ha reso sempre più difficile la stipula degli accordi di programma che avevano garantito negli Anni Novanta il coordinamento dei diversi servizi territoriali a sostegno del progetto globale di inclusione scolastica e sociale. La situazione era inoltre peggiorata a causa del crescente numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole statali, della mancata concomitante formazione iniziale ed obbligatoria in servizio sulle didattiche inclusive dei docenti curricolari, della presenza di un crescente numero di docenti per il sostegno precari, moltissimi dei quali sprovvisti del prescritto titolo di specializzazione, della conseguente discontinuità della loro assegnazione allo stesso alunno ed alla stessa classe.

Ciò ha determinato, come alcune recenti ricerche hanno mostrato, una crescente delega del progetto di inclusione ai soli docenti per il sostegno, una progressiva uscita degli alunni con disabilità dalla classe, ed una crescita esponenziale del contenzioso per ottenere un maggior numero di ore di sostegno, che ha visto nella quasi totalità dei casi soccombere l'Amministrazione scolastica che è stata pure condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Negli ultimi anni le famiglie degli alunni con disabilità hanno pure cominciato ad ottenere pronunce giudiziali circa l'eccessivo numero di alunni nelle classi frequentate dai loro figli, perché ciò, unitamente all'eccessivo numero di alunni con disabilità presenti nella stessa classe e senza che l'Amministrazione tenesse pure conto della presenza in essa di numerosi alunni con DSA ed altri BES, sta determinando un calo nella qualità del processo di inclusione scolastica, anche a causa della mancata individuazione con legge dei livelli essenziali delle prestazioni per l'inclusione medesima e della formulazione di indicatori idonei a valutare la qualità della stessa.

Si è così venuta determinando nell'opinione pubblica sia degli addetti ai lavori che più ampia nella società, una crescente preoccupazione per la tenuta della scelta inclusiva operata in Italia a partire dalla fine degli Anni Sessanta, documentata dalla dispersione scolastica degli alunni con disabilità, della loro fuga verso forme di classi speciali o differenziali, denunciate in molti articoli e saggi sia stampati che on line, da numerosi convegni e seminari, nonché pure dalle Linee-guida sull'inclusione scolastica, emanate dal MIUR il 4 Agosto 2009.

Le associazioni delle persone con disabilità e loro familiari si sono da tempo preoccupate di questa pericolosissima deriva ed hanno cominciato a premere sul Ministero dell'Istruzione, sul Governo e sui Sindacati; ma non avendo avuto organiche risposte concrete, hanno deciso di presentare in Parlamento nella quindicesima Legislatura, una Proposta di Legge, Atto Camera n. 2003, depositata nel 2006, prima firmataria l'on Zanotti, che però non ha avuto seguito, a causa della chiusura della Legislatura. Non è stata ripresentata nella successiva legislatura, a causa delle difficoltà incontrate per la debolezza dei Governi con le successive crisi.

Adesso dopo il Governo di larghe intese, e comunque dalla recente attenzione mostrata da tutti i partiti verso i problemi di una scuola di qualità, e soprattutto dopo l'emanazione del DPR del 4 ottobre 2012 col quale il Governo ha approvato il Piano d'Azione per l'attuazione della Convenzione Onu del 2006 (in GU n. 303 del 28 dicembre 2012) le associazioni si sono sentite incoraggiate a riprendere l'originaria proposta di legge, integrandola ed arricchendola di nuove soluzioni, e ci hanno richiesto di presentarla, fiduciose che il Parlamento possa approvarla in tempi brevi, ed all'unanimità come è avvenuto per tutte le leggi importanti sui diritti delle persone con disabilità, trattandosi anche di proposte che si realizzano con invarianza finanziaria e le poche spese previste derivano da uno spostamento interno di fondi da alcuni capitoli di bilancio ad altri.

La Proposta di legge è orientata a migliorare la qualità dell'inclusione scolastica, cercando di eliminare le cause negative sopra indicate e individuando soluzioni innovative, rispondenti alle mutate disposizioni costituzionali e legislative nonché ad una maggiore consapevolezza dell'attuale valore per tutta la scuola della realizzazione della qualità dell'inclusione.

Le soluzioni proposte sono frutto del dibattito culturale da tempo presente nel Paese, nelle riviste specializzate ed in numerosi convegni e seminari.

Esse sono state affinate in seno all'Osservatorio del Ministero dell'Istruzione sull'inclusione scolastica e sono quindi frutto non solo di proposte delle associazioni ma hanno recepito pure indicazioni ed osservazioni provenienti dal livello tecnico dello stesso Ministero che le associazioni hanno gradito di fare proprie.

L'art. 1 dell'articolo indica i principi fondamentali e le conseguenti azioni che la mutata situazione storico-politico-culturale dell'inclusione suggeriscono al Paese, primi fra tutti la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti curricolari delle singole classi e "l'accomodamento ragionevole", in virtù del quale i principi contenuti nelle singole disposizioni di legge debbono essere realizzati in ogni caso, sia pur con qualche aggiustamento che però non ne snaturi il contenuto. Ciò anche accogliendo un'osservazione contenuta nel documento del CNR sulle necessità di adeguamento della nostra normativa alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata con L. 18/09.

Esso, inoltre, estende le norme conseguenti ai principi enunciati, in quanto compatibili, a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.

La definizione di bisogni educativi speciali ricomprende, oltre alla categoria della disabilità (ai sensi della L. 104/1992), anche quella dei disturbi evolutivi specifici (fra i quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della L. 170/2010) e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Il concetto di "bisogni educativi speciali" (*Special Educational Needs*) compare nel 1978, in Gran Bretagna, nel Rapporto Warnock, con l'intento di superare la distinzione tra alunni "handicappati" e "non handicappati", additando la maggior complessità di un approccio che consideri non solo la menomazione ma soprattutto le potenzialità positive. Poco più di quindici anni dopo, con la Dichiarazione di Salamanca, il concetto di *special educational needs* viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare quell'ambito educativo che ricomprende la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo svantaggio (*disabilities, learning difficulties and disadvantages*).

Per quanto riguarda le tipologie di BES relative all'area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, queste sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

Infine è disciplinato il trattamento dei dati sensibili per fini istituzionali da parte delle scuole, nonché dell'amministrazione centrale e periferica.

L'art. 2 prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale, attualmente assente nel nostro sistema, che sovrintenda alle scelte delle politiche generali sull'inclusione sociale e quindi pure scolastica delle persone con disabilità. In esso si prevede pure che in seno all'Osservatorio istituito a seguito della legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed operante presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si istituisca una sezione relativa all'inclusione scolastica che assorba così l'attuale Osservatorio scolastico del MIUR, garantendo in tal modo maggiore coordinamento ed unità di azione.

L'art. 3 prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di inclusione scolastica, indicandone già alcuni, nonché l'obbligo di individuazione degli indicatori di qualità.

L'art. 4, in applicazione dell'art. 14 della L. n. 104/92, istituisce quattro specifici ruoli per il sostegno didattico, ciascuno rispettivamente per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria secondo grado, ai quali si accede, per i primi due, dalla Laurea Magistrale quinquennale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e, per il terzo e il quarto, dalla laurea triennale più la laurea magistrale biennale per insegnamenti in questi ordini e gradi di scuola. Si accede direttamente all'anno di specializzazione senza passare per l'anno abilitante col TFA, che comunque può essere volontariamente frequentato prima o dopo aver frequentato l'anno di specializzazione. Chi aspira a conseguire la specializzazione per il sostegno didattico con un successivo anno di studio di 60 CFU, deve però conseguire durante i cinque anni 30 Crediti formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche inclusive che divengono insegnamenti obbligatori per tutti i futuri docenti curricolari.

I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca inquadrando tali docenti in appositi ruoli, dai quali si può uscire, non più con la normale mobilità come oggi avviene, ma solo col passaggio di ruolo.

L'art. 5, in applicazione dell'art. 16 comma 1 lettera "b" L. n. 128/2013, prevede l'obbligo di formazione iniziale ed obbligatoria in servizio per tutti i futuri docenti curricolari, per i Dirigenti scolastici e per il personale ATA operante con gli alunni con disabilità. Le modalità attuative della formazione in servizio verranno concordate tra MIUR e Sindacati tramite la contrattazione collettiva.

E' introdotto anche per i docenti delle scuole secondarie l'obbligo di 2 ore di programmazione mensile, come già previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria, da svolgersi nell'ambito dell'orario di servizio non di lezione.

L'art. 6 sulla continuità didattica prevede, in attesa della piena attuazione dei ruoli di sostegno, l'obbligo di permanenza decennale su posto di sostegno e la facoltà di ulteriore permanenza sulla base di incentivazione concordata tra MIUR e Sindacati; si prevede pure l'obbligo per i docenti precari che il loro incarico abbia durata superiore ad un anno per garantire la continuità con lo stesso alunno; ciò sulla base di contrattazione collettiva.

L'art. 7 riprende i contenuti dell'Intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008; la certificazione di disabilità a fini scolastici dovrà essere prodotta con unica visita per le certificazioni medico-legali ad altri fini, come la pensionistica di invalidità, le indennità etc; ciò nella logica della semplificazione amministrativa.

Alla luce dei principi dell'ICF e dell'Intesa Stato-Regioni del 20 Marzo 2008, la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale vengono sostituiti dal profilo di funzionamento alla cui formulazione parteciperanno non solo gli operatori dell'ASL ma anche le famiglie ed un docente della scuola di appartenenza dell'alunno. Al Piano Educativo Individualizzato segue la formulazione da parte dei soli docenti del "piano degli studi personalizzato" secondo la terminologia introdotta dalla L. n. 53/03 di riforma-Moratti.

L'art. 8 prevede la costituzione di una banca dati che consenta in tempi reali di conoscere l'andamento del numero di alunni con disabilità, dei docenti per il sostegno didattico, il numero di alunni nelle loro classi e quello degli stessi alunni con disabilità nelle classi.

Si riprende la formulazione dell'organico funzionale di sostegno nell'ambito di reti di scuole sulla base di quanto già stabilito dall'art 50 della L. n. 35/2013.

L'art. 9 riproduce anche per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione l'obbligo di formazione obbligatoria iniziale ed in servizio e di continuità, obbligo gravante sugli Enti locali che forniscono tale personale e che si estende anche agli enti convenzionati dei quali solitamente tali enti si avvalgono.

L'art. 10 introduce una novità suggerita dal bisogno di evitare l'eccessivo ricorso al TAR per le controversie sul numero di ore di sostegno, sul numero di alunni per classe e sull'eccessivo numero di alunni con disabilità nella stessa classe, nonché dalla necessità di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Si prevede infatti l'obbligo di un tentativo di conciliazione da esperirsi prima di agire in giudizio; sono fissati termini brevissimi onde evitare ritardi nell'acquisizione di un maggior numero di ore rispetto a quelle originariamente assegnate siano esse di sostegno didattico siano esse di assistenza.

E' questo un caso di giurisdizione condizionata già presente nel nostro ordinamento, ad es. per le controversie in materia tributaria.

L'art. 11 riguarda gli aspetti organizzativi territoriali di supporto all'inclusione e consente un riordino tra tutti gli organismi previsti dalla precedente normazione.

Si prevede l'istituzione da parte delle Regioni di un Comitato Interassessorile simile a quello interministeriale di cui all'art 2. Si introduce un Gruppo di Lavoro Interistituzionale regionale che assume i compiti e le risorse finanziarie ed umane dei GLIP, che vengono abrogati. e che coordina i gruppi di lavoro territoriali costituiti da reti di scuole in ambito provinciale e sub-provinciale, siano essi di vecchia istituzione come i CDH, CTIH, CTSH, che di nuova formazione come i CTS, centri territoriali di supporto per le nuove tecnologie, i CTI, centri territoriali per l'inclusione per i casi di DSA e di nuovi BES etc

L'art. 12 individua gli atti applicativi da emanarsi per l'attuazione delle nuove norme sia sul profilo di funzionamento che sulla formazione obbligatoria dei docenti.

L'art. 13 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano circa l'attuazione obbligatoria dei principi contenuti nella presente legge.

L'art. 14 prevede le fonti di finanziamento degli interventi, specie formativi, previsti dalla presente legge. È fatto espresso riferimento ad un settimo dei fondi stanziati per la copertura delle spese finalizzate ai 7 obiettivi indicati nell'art. 16 comma 1 della L. 128/2013 e ad altre fonti di copertura.

Vengono allegate due relazioni tecniche circa la copertura finanziaria delle spese per l'aggiornamento dei docenti.(all. 1 e 2)

L'art. 15 garantisce la clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 16 concerne un'abrogazione:

Essa riguarda la correzione di un errore presente nell'art. 19 comma 11 L. n. 111/2011, laddove si prevede che la commissione, che formula la diagnosi funzionale ed indica le risorse necessarie al progetto inclusivo di ogni alunno con disabilità, è integrata con un medicolegale dell'INPS. In vero la diagnosi funzionale è formulata dall'unità multidisciplinare dell'ASL o di un centro convenzionato o accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e riguarda la descrizione del profilo di funzionamento dell'alunno, evidenziando le difficoltà ed i potenziali apprenditivi (e non l'ammontare delle risorse, riservato al Pei ai sensi dell'art. 10 comma 5 L. .n. 122/2010); mentre la commissione in cui deve entrare il medico legale dell'INPS, al fine di evitare i falsi invalidi, è la commissione medico-legale di cui al Dpcm n. 185/06 per l'individuazione degli alunni come persone con disabilità.

ALLEGATI

Allegato 1

IPOTESI DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SULL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Gli interventi di formazione rivolti al personale della scuola, previsti nella proposta di legge possono essere quantificati in euro 20 milioni sulla base dei seguenti calcoli.

Si prevede di attivare percorsi formativi di 20/25 ore per ciascun insegnante assegnato a classi in cui vi siano alunni con Bisogni Educativi Speciali, ossia - secondo quanto indicato nella Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – ad alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici o con grave disagio socio-culturale, linguistico ed economico.

Gli alunni con disabilità nella scuola statale sono 222.000; quelli con DSA certificati 90.000; mentre coloro che presentano difficoltà di carattere linguistico – individuabili soprattutto nell'ambito degli alunni con cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia, e quindi totalmente sprovvisti di competenze linguistiche adeguate – sono circa 28.000.

Per quanto concerne gli alunni con disabilità, essi sono distribuiti in 140.000 classi, su un totale di 366.000 classi, cioè su una percentuale pari al 38% delle classi della scuola italiana (fonte MIUR 2010).

Per gli alunni con DSA non esistono rilevazioni relative alla loro distribuzione per classe. Tuttavia, è noto che nelle classi sono contemporaneamente presenti sia alunni con disabilità che con DSA o con disagio. Considerando l'intera fascia di oscillazione che va da un valore zero, in cui gli alunni di seconda e terza tipologia sono tutti compresenti in classi con alunni disabili, ad un valore pari a 118.000 (90.000 + 28.000), in cui tali alunni sono collocati in classi distinte, e sommando i parziali, si ha il numero di 258.000 (140.000 + 118.000), ossia di una percentuale massima pari al 70% delle classi italiane in cui possono essere presenti alunni con BES.

Si assume, secondo una media ponderata, il valore percentuale del 65%.

Se dunque la percentuale di insegnanti interessati ad interventi di formazione, in quanto assegnati a classi con alunni con BES, è pari a circa il 65% del corpo docenti, allora il numero di insegnanti che annualmente sarà coinvolto in percorsi di formazione, ai sensi della proposta legislativa sopra citata, risulta pari a circa 400.000, su un totale di 626.000 docenti su posto comune (dati MIUR 2013).

Nell'ambito dell'Accordo Triennale stipulato tra la Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi di Scienze della Formazione (CNPSF) ed il MIUR, nel 2011, è stato concordato un costo pari ad euro 300 di contributo pro capite per la frequenza di un corso di perfezionamento/master di durata annuale, pari a 60 CFU su DSA o disabilità specifiche. In sede di accordo è stato altresì concordato che il contributo a carico del MIUR per la frequenza di un corso di 5 CFU (pari a 30 ore di insegnamento) da parte del personale della scuola, comprensivo di esame di profitto, sarebbe stato pari ad euro 50 pro capite.

Pertanto, sulla base degli elementi sopra citati, è dato calcolare il costo per gli interventi formativi sopra descritti, nella misura che segue Euro 50 x n. 400.000 docenti da formare (corsi di 20/25 ore) = euro 20 milioni.

.....

IPOTESI DI SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA SULL'INCLUSIONE
SCOLASTICA

Gli interventi di formazione rivolti al personale della scuola, previsti nella proposta di legge possono essere quantificati in euro 20 milioni sulla base dei seguenti calcoli.

Si prevede di attivare percorsi formativi di 20/25 ore per ciascun insegnante assegnato a classi in cui vi siano alunni con Bisogni Educativi Speciali, ossia - secondo quanto indicato nella Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – ad alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici o con grave disagio socio-culturale, linguistico ed economico.

Gli alunni con disabilità nella scuola statale sono 202.000; distribuiti in 140.000 classi, su un totale di 366.000 classi, cioè su una percentuale pari al 38% delle classi della scuola italiana (fonte MIUR 2010). Considerando l'aumento verificatosi negli ultimi due anni, si può considerare una percentuale di classi con alunni con disabilità pari al 40%.

Se dunque la percentuale di insegnanti interessati ad interventi di formazione, in quanto assegnati a classi con alunni con BES, è pari a circa il 40% del corpo docenti, allora il numero di insegnanti che annualmente sarà coinvolto in percorsi di formazione, ai sensi della proposta legislativa sopra citata, risulta pari a circa 250.000, su un totale di 626.000 docenti su posto comune (dati MIUR 2013).

Nell'ambito dell'Accordo triennale stipulato tra la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della formazione (CNPSF) ed il MIUR, nel 2011, è stato concordato un costo pari ad euro 300 di contributo pro capite per la frequenza di un corso di perfezionamento/master di durata annuale, pari a 60 CFU su DSA o disabilità specifiche. In sede di accordo è stato altresì concordato che il contributo a carico del MIUR per la frequenza di un corso di 5 CFU (pari a 30 ore di insegnamento) da parte del personale della scuola, comprensivo di esame di profitto, sarebbe stato pari ad euro 50 pro capite.

Pertanto, sulla base degli elementi sopra citati, è dato calcolare il costo per gli interventi formativi sopra descritti, nella misura che segue Euro 50 x n. 250.000 docenti da formare (corsi di 20/25 ore) = euro 12,5 milioni.

.....

Con la presente proposta di legge si ritiene vengano risolti parecchi problemi da tempo sollevati da più parti ed in particolare dalle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, che si prevede, nella PDL, offrano la loro disponibilità collaborativa all'Amministrazione scolastica ed agli altri Enti coinvolti nel processo di inclusione scolastica, specie con riguardo alle consulenze sull'individuazione dei bisogni didattici conseguenti alle specificità derivanti dalle differenti disabilità.

Si ritiene che con questa proposta di legge la cultura e la prassi dell'inclusione scolastica in Italia riesca a fare ulteriori passi avanti di qualità con vantaggio per la scuola tutta e dei singoli alunni con disabilità unitamente ai loro compagni.

Le associazioni, nostro tramite, chiedono al Parlamento di farsi interprete del desiderio delle famiglie degli alunni con disabilità di miglioramento delle pari opportunità di scolarizzazione per realizzare pienamente i diritti umani dei loro figli.

PROPOSTA di LEGGE

Norme per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali

Articolo 1 - Finalità

1. Al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche alla luce dei criteri contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 18, la Repubblica garantisce che siano resi operativi a partire dall'anno scolastico 2014/2015 i seguenti principi ed azioni:
 - a) adeguata e tempestiva predisposizione delle certificazioni e della documentazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti con esse convenzionati e accreditati, degli Enti Locali e delle Istituzioni Scolastiche;
 - b) effettiva presa in carico da parte di tutti gli insegnanti curricolari degli alunni con disabilità frequentanti le classi loro assegnate, attraverso una partecipazione corresponsabile alla predisposizione, all'attuazione e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato e del Piano degli studi Personalizzato, in correlazione col Progetto di Vita di cui all'art. 14 L. 328/2000, limitatamente al periodo di scolarizzazione secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF. A tal fine l'art. 12 comma 5 della L. n° 104/92 è così sostituito: "All'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, i docenti curricolari delle singole classi, il personale insegnante specializzato della scuola.";
 - c) obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici ed organizzativi, dell'inclusione scolastica; di cui all'art 16 comma 1 L. n. 128/2013;
 - d) obbligo di formazione in servizio per il personale A.T.A., rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base, su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di inclusione scolastica;
 - e) effettiva collaborazione delle singole scuole autonome con gli Enti locali, con le Aziende Sanitarie Locali e con le famiglie e gli esperti da loro indicati nell'ambito dei Gruppi di Lavoro di cui all'art. 12 c. 5 ed all'art. 15 c. 2 della L. 104/92 per la puntuale formulazione, la realizzazione e la verifica congiunta del Piano Educativo Individualizzato, anche in relazione agli Accordi di Programma territoriali, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) della Legge 104/92 e degli artt. 14 e 19 della L. 328/00;–
 - f) obbligo di indicare nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) criteri e strategie di accoglienza e realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità;

- g) accomodamento ragionevole di cui all'art. 2 ed all'art. 24 della Convenzione ONU ratificata con legge 18/2009;
 - h) istituzione di appositi ruoli per il sostegno didattico, di cui all'art. 13 del D.M. n. 249/2010;
 - i) garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12, c. 9 della L. 104/92;
 - j) garanzia della somministrazione di farmaci in orario scolastico agli alunni per i quali l'autorità sanitaria ne prescrive le modalità;
 - k) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica;
 - l) individuazione di indicatori idonei a valutare e autovalutare la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.) in materia di istruzione e formazione, approvato con decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
2. Le norme conseguenti ai predetti principii si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.
3. Ricadono fra i bisogni educativi speciali le aree:
- a) della disabilità, di cui alla L. 104/1992;
 - b) dei disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono, oltre ai disturbi specifici dell'apprendimento, di cui alla L. 170/2010, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, e – per la comune origine nell'età evolutiva – i disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, il funzionamento cognitivo (intellettivo) limite o il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle previsioni delle leggi 104/1992 o 170/2010;
 - c) dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
4. Per gli studenti con bisogni educativi speciali, non rientranti nelle previsioni di cui alle leggi 104/1992 e 170/2010 - individuati sulla base di criteri oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche – sono attivati percorsi individualizzati e personalizzati, nonché le misure educative e didattiche di supporto di cui all'art. 5 della L. 170/2010, per il tempo necessario al superamento della difficoltà.
5. Con riferimento all'integrazione delle anagrafi degli studenti, di cui all'art. 13 del DL 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 128/2013, per il trattamento dei dati sensibili per finalità istituzionali da parte delle Istituzioni scolastiche, nonché dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si applicano i principi di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi.
6. Anche al fine di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica tramite la partecipazione agli accordi di programma da parte di reti di scuole, la Repubblica riconosce gli organismi di rappresentanza e di coordinamento delle Istituzioni Scolastiche autonome di livello regionale, interregionale o nazionale, indipendentemente dalla forma di

costituzione giuridica, sia sotto forma di rete ex DPR 275/1999, sia sotto forma di associazione ex artt. 14-42 del Codice Civile, quali soggetti atti a concorrere alla definizione delle politiche scolastiche territoriali, in regime di sussidiarietà e di reciproca collaborazione con l'amministrazione scolastica, centrale e periferica, e con gli enti pubblici e privati.

Articolo 2 - Comitato Interministeriale

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera h) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità.
2. Il Comitato adotta le linee programmatiche e gli indirizzi relativi all'attività in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli altri organismi che svolgono e/o coordinano attività istituzionali in materia di diritti delle persone con disabilità al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo.
3. Il Comitato – presieduto da Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato - è composto da tutti i Ministri competenti in materia ed, in particolare, dai seguenti membri:
 - a) Ministro dell'economia e delle finanze;
 - b) Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - d) Ministro della salute;
 - e) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dai Ministri che , a seconda delle materie, vengono invitati a partecipare di volta in volta.
 - f) Due rappresentanti indicati dalla Conferenza Unificata di cui al D.lgs 281/1997.
4. Il Comitato interministeriale si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Il Comitato interministeriale fissa annualmente gli indirizzi per la formulazione del piano nazionale per le politiche sociali sulla condizione delle persone con disabilità e ne approva il testo predisposto dall'Osservatorio Nazionale di cui al precedente comma.
6. Il Comitato tecnico scientifico del predetto Osservatorio Nazionale, previsto all'art. 3 del DM 6 Luglio 2010, n. 167, è integrato con la presenza di tutti rappresentanti dei Ministeri e degli organismi presenti nel Comitato Interministeriale di cui al comma 1. Tale Comitato ha il compito di coordinare, a livello tecnico, le varie proposte formulate dai diversi organismi istituiti presso i rispettivi ministeri.

7. Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui al comma 4 del Decreto 6 luglio 2010, n. 167 Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (10G0186) (GU n. 236 del 8-10-2010) con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è costituita, senza oneri aggiuntivi per l'erario, una sezione concernente gli interventi per la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, la cui composizione è definita con successivo decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto col Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
8. La Sezione dell'Osservatorio concernente la qualità dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, che ha compiti di consulenza e proposta al Ministro dell'Istruzione sugli atti normativi concernenti la qualità dell'inclusione scolastica, è presieduta dal Direttore generale per lo Studente del MIUR e si riunisce normalmente presso la stessa direzione generale, che provvede a svolgerne i compiti di Segreteria; alla scadenza dell'Osservatorio, tale sezione permane sino alla vigilia della riunione del nuovo Osservatorio.

Articolo 3 - *Livelli essenziali delle prestazioni e indicatori di qualità*

1. Fermo restando il disposto di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 81/09, nelle classi frequentate da alunni con disabilità non possono essere presenti più di un solo alunno certificato con disabilità grave o più di due alunni con disabilità non grave.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvata l'Intesa in Conferenza Unificata per i rapporti fra lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri sui livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali necessarie a realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, fermo restando quanto disposto all'art. 12 comma 3 Legge n. 104/1992.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il decreto del presidente del consiglio dei ministri sui livelli essenziali delle prestazioni, sulla base dell'Intesa di cui al comma 2.
4. Rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche di cui al comma 2 anche gli indicatori idonei a valutare ed autovalutare, nell'ambito del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione, approvato con decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, la qualità dell'inclusione scolastica nelle singole classi, nelle singole scuole e nell'intero sistema di istruzione, anche in relazione ai tempi e agli organismi competenti.
5. Gli indicatori di cui al comma precedente sono individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni con disabilità di cui al precedente articolo 2.

6. L'autovalutazione e la valutazione delle singole scuole è funzionale alla formulazione di un Piano Annuale per l'Inclusione, approvato dal Collegio dei docenti, i cui contenuti minimali sono indicati dal MIUR.

Articolo 4 - Ruoli per il sostegno didattico

1. Sono istituiti quattro distinti ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado.
2. Fermo restando il disposto del successivo art. 5 comma 3, sono requisiti per l'accesso ai ruoli:
 - a) Per la Scuola primaria e dell'infanzia la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico e successivo corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del DM 249/2010;
 - b) Per la Scuola secondaria di primo e di secondo grado la laurea triennale orientata verso discipline di insegnamento e successiva laurea magistrale, nonché un anno di corso di specializzazione per il sostegno ai sensi del DM 249/2010.
3. Dei quattro ruoli entrano a far parte, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente i docenti di scuola dell'infanzia, primaria, di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nominati su posti di sostegno in organico di diritto.
4. Il passaggio dal ruolo di sostegno a quello di scuola dell'infanzia o primaria può avvenire solo secondo le norme del passaggio di cattedra.
5. Il passaggio di cattedra per la scuola secondaria – fermo restando il possesso dei titoli relativi al percorso di formazione ed al TFA – può verificarsi sulla base delle disponibilità dei posti messi a concorso per passaggio di cattedra.

Articolo 5 - Formazione del personale della scuola

1. Il consiglio di classe, ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica, si avvale della professionalità dei docenti per il sostegno di cui all'art. 13 comma 3 L. 104/92.
2. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare, con esito positivo, il corso di specializzazione previsto all'art. 13 del D.M. 249/2010.
3. La formazione iniziale dei docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, deve necessariamente prevedere almeno 30 crediti formativi universitari vertenti sugli aspetti della didattica per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, come condizione di ammissione alla laurea magistrale e all'anno abilitante.

4. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'avvio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a redigere per ciascun alunno con disabilità il piano degli studi personalizzato coerente con il suo PEI, che indichi le scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, in funzione del quale debbono prevedersi idonee attività formative rivolte al personale docente svolte dalle Università, da Centri di ricerca e da esperti segnalati anche dalle associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari.
5. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certificata e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
6. Tutti i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente un alunno con disabilità sono tenuti annualmente - nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento - a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali non inferiore a 20 ore.
7. I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sono tenuti ad effettuare, nell'ambito dell'orario di servizio non di insegnamento, almeno 2 ore mensili di programmazione per una presa in carico collegiale della didattica della classe.
8. Le modalità organizzative relative ai commi precedenti sono regolate dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali.

Articolo 6 - Continuità didattica

1. In attesa dell'attuazione dei ruoli di sostegno di cui al precedente art 4, al fine di garantire la continuità nel diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il passaggio di cattedra su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno agli stessi alunni per la durata di un intero ordine o grado di istruzione.
2. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.
3. I principi di continuità contenuti nei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di mobilità e di incarichi a tempo determinato quando diverranno operativi i quattro ruoli per il sostegno.

Articolo 7 - Certificazione ed iter diagnostico

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto il seguente comma:
“4. ter. Al fine di ridurre e rendere più celeri gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità in età scolare, i verbali rilasciati dalle commissioni ex art 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrate ai sensi del comma 11 dell'articolo 19 della legge 25 luglio 2011, n. 111, recano obbligatoriamente le indicazioni relative alla classificazione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (International Classification of Diseases). Ai soli fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica il verbale attestante la condizione di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è rilasciato tempestivamente dalla segreteria della commissione preposta all'accertamento ed ha validità immediata. Ai fini dell'attivazione del percorso specifico di inclusione scolastica sono considerati equipollenti i verbali anche precedentemente rilasciati dalle commissioni ex art 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed attestanti lo stato di handicap di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” ; Il Servizio dell'Azienda sanitaria che è responsabile della presa in carico della persona con disabilità dalla sua nascita, all'approssimarsi dell'età scolare, accompagna la famiglia nella certificazione di cui sopra e nei contatti con la scuola.
2. Per la persona che manifesta problematiche legate alla disabilità durante il percorso di istruzione, su richiesta della famiglia, che può agire autonomamente o a seguito di accordi con la scuola, il SSN avvia la valutazione da parte dell'Unità Multidisciplinare. La scuola, su richiesta del Servizio Specialistico della ASL, redige una relazione descrittiva dei problemi evidenziati. L'Unità Multidisciplinare valuta il quadro globale e avvia la presa in carico della persona e, quando ne ravvisa la necessità, attiva la procedura per la redazione della certificazione formale secondo le modalità di cui al precedente comma. Tale certificazione è resa alla famiglia che la consegna alla scuola. La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione della Scuola primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.
3. La Diagnosi Funzionale è l'atto di valutazione dinamica di ingresso e presa in carico, per la piena integrazione scolastica e sociale. Alla Diagnosi Funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare presente nei Servizi Specialistici per l'Infanzia e l'Adolescenza di norma del territorio di competenza. La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e si articola nelle seguenti parti:
 - a) approfondimento anamnestico e clinico;
 - b) descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
 - c) definizione degli obiettivi e delle idonee strategie di intervento in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi;
 - d) individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse necessarie per l'inclusione scolastica e sociale.
4. La Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale di cui all'art 12 comma 5 L.n. 104/92 e corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.
5. Per gli aspetti inerenti i punti b), c) e d) del precedente comma 3, l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un docente specializzato designato dalla scuola di

appartenenza dell'alunno. La diagnosi funzionale viene sempre stesa dall'Unità multidisciplinare in stretta collaborazione con scuola e famiglia nell'ambito del GLHO di cui all'art. 12 comma 5 della L. 104/92 ed è redatta in tempi utili per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato ai sensi dell'art 10 comma 5 della Legge n. 122/2010 in coerenza ed in applicazione dell'ICF.

6. Il PEI deve di norma essere compatibile con il curriculum di riferimento della classe di appartenenza dell'alunno con disabilità, pur con le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 104/92; solo in casi eccezionali e motivati, la famiglia può acconsentire in sede di GLHO allo svolgimento di un PEI differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado che non dà diritto al rilascio del titolo legale di studio, ma ad un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.
7. Al passaggio di ogni ordine e grado di istruzione o in presenza di condizioni nuove e sopravvenute, la Diagnosi Funzionale è aggiornata in relazione all'evoluzione della persona. In presenza di condizioni nuove o sopravvenute è aggiornata anche la certificazione di disabilità. In tal senso è così modificato l'art. 12 comma 8 della L. 104/92.

Articolo 8 - Assegnazione delle risorse professionali per l'inclusione scolastica. Organico funzionale di rete

1. L'assegnazione delle risorse professionali per il sostegno è determinata dalle effettive necessità educativo-didattiche dei singoli alunni con disabilità certificata, come individuate nel profilo di funzionamento, sulla base dei principi stabiliti all'art 1 c. 605 lettera b della Legge 296/2006.
2. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione scolastica ed in esplicitazione di quanto stabilito dalla L. n° 128/13 all'art. 13 comma 2 ter, viene istituito un sistema di rilevazione in tempo reale dei dati relativi ad alunni e studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali, che viene gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel rispetto della tutela dei dati personali sensibili di cui al D.Lvo 196 del 2003. La banca dati conseguente è utilizzata dall'Amministrazione scolastica per fini istituzionali allo scopo di garantire il pieno diritto allo studio dei singoli alunni con Bisogni Educativi Speciali. I dati conoscitivi in essa contenuti possono essere trattati e diffusi solo a livello statistico.
3. E' garantito l'organico funzionale di rete previsto all'art. 50 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, così come modificato dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, anche al fine dell'inclusione di tutti i casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Articolo 9 - *Assistenti per l'autonomia ed alla comunicazione*

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 104/92 e dalla legge n. 67/1993 integrate dall'art. 139 del D.Lvo 112/98, gli Enti Locali o gli Enti con essi convenzionati sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia per tutti gli alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e gli assistenti per la comunicazione per tutti gli alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualunque causa.
2. Gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma precedente debbono avere una formazione iniziale ed obbligatoria in servizio idonea a svolgere proficuamente i loro compiti educativi secondo i diversi bisogni segnalati dalle famiglie e dai servizi.
3. Gli Enti che forniscono gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione di cui al precedente comma 1 sono tenuti a garantirne la continuità educativa per la durata del grado di istruzione frequentata dall'alunno con disabilità. La loro individuazione è concordata con le famiglie e può avvalersi delle associazioni di persone con disabilità.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge viene sancito in sede di Conferenza unificata un Accordo teso a disciplinare il profilo professionale e lo stato giuridico degli assistenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 10 - *Tentativo obbligatorio pregiudiziale di conciliazione*

1. In caso di contestazioni da parte delle famiglie di alunni con disabilità relative alla composizione numerica della classe, al numero massimo di alunni con disabilità nella stessa classe, all'assegnazione del numero di ore di sostegno didattico, all'assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di trasporto gratuito e comunque concernenti il diritto allo studio di tali alunni, prima di avviare qualunque azione giurisdizionale, la famiglia deve chiedere l'intervento di un Collegio di conciliazione con l'amministrazione con cui è in conflitto.
2. Il Collegio di conciliazione è costituito da un rappresentante dell'amministrazione interessata munito di poteri decisionali, dalla famiglia che ha diritto ad essere accompagnata da un rappresentante di un'associazione di persone con disabilità o loro familiari di propria scelta e dal Dirigente Scolastico della scuola interessata, che lo presiede.
3. Il Collegio si riunisce presso la scuola dell'alunno entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta della famiglia.
4. Qualora le parti in conflitto non raggiungano una conciliazione entro 15 giorni dal primo incontro, la famiglia, ricevuto il verbale di mancata conciliazione, che deve essere consegnato entro e non oltre lo stesso termine, può direttamente avviare le azioni giudiziali.
5. Per la durata del tentativo di conciliazione la decorrenza dei termini di decadenza per la presentazione del ricorso è sospesa.

Articolo 11 - Aspetti organizzativi

1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e Bolzano istituiscono un Comitato interassessorile col compito di formulare le politiche regionali inclusive, avvalendosi anche delle proposte del GLIR di cui al successivo comma.
2. Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è costituito un Gruppo di Lavoro Interistituzionale (GLIR) composto da un docente esperto negli aspetti dell'inclusione scolastica nominato dal Direttore generale regionale, da quattro esperti, designati dalle Consulte, o coordinamenti, Regionali delle Associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, nonché da un numero variabile di esperti nominati dal Presidente della Regione, col compito di consulenza e proposta alle istituzioni competenti in materia di inclusione scolastica.
3. Gli Uffici Scolastici Regionali, in accordo con il MIUR, istituiscono, a livello provinciale, i Centri Territoriali di Supporto (CTS), con compiti di consulenza, formazione, monitoraggio e raccolta di buone pratiche. I Centri sono collocati presso scuole polo e la loro sede coincide con quella dell'istituzione scolastica che li accoglie. I CTS sono affiancati, a livello distrettuale, dai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI). I Centri provvedono, anche sulla base di specifici accordi territoriali, alla concessione in comodato d'uso di ausili, hardware e software per la disabilità ed altri bisogni educativi speciali.
4. I GLIP di cui all'art 15 della L.n. 104/92, sono soppressi , i loro compiti sono assunti dai GLIR di cui al comma 1. I GLIR, inoltre, curano il funzionamento dei CTS, nonché dei Gruppi Territoriali di Reti di Scuole operanti per l'Inclusione degli alunni con disabilità e di altri BES e favoriscono la formazione ed il coordinamento di analoghi gruppi di lavoro a livello di ambito territoriale, anche tramite la stipula di accordi di programma di cui all'art 19 della L. n. 328/2000.
5. Le risorse finanziarie ed umane legislative previste per il funzionamento dei GLIP sono destinate al funzionamento dei GLIR e dei CTS.
6. Le Regioni, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare le norme relative all'istituzione, alla composizione ed al funzionamento del predetto Gruppo di Lavoro interistituzionale.

Articolo 12 - Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per disciplinare a livello regionale le attività diagnostiche e certificatorie finalizzate all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Istruzione d'intesa con il Ministero della Salute emana un provvedimento con il quale è chiarito a chi spetti provvedere all'alimentazione di alunni che necessitino di imboccamento o di sonda gastrica o naso gastrica (PEG), a quelli che necessitino di cateterizzazione o di assistenza igienica specifica in quanto atomizzati ed a quelli che necessitino la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
4. Il Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nel rispetto della legge 4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, della Legge 18/2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006, dell'art. 9 legge 221 G.U. 18.12.2012, prevede che i capitoli di affidamento di lavori per la realizzazione di prodotti informativi ad uso gestionale o didattico o per il loro acquisto debbano contenere esplicito richiamo al rispetto delle norme sull'accessibilità, pena la nullità del contratto e che parimenti non possano essere adottati libri di testo digitali dei quali l'editore non garantisca la conformità alle norme sull'accessibilità.

Articolo 13 - Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla conclusione dell'Intesa Stato – Regioni di cui al precedente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della presente legge.

Articolo 14 - Risorse finanziarie

1. I fondi stanziati annualmente per l'applicazione dell'art. 9 del C.C.N.L del Comparto Scuola sono destinati, nella misura del 50%, a programmi di formazione di cui all'art. 5 della presente legge ed al funzionamento dei Centri Territoriali di Supporto di cui al precedente articolo 11. La restante parte è destinata a misure incentivanti per il personale della scuola impegnato nell'inclusione di alunni e studenti con bisogni educativi speciali. Le modalità organizzative sono regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali.
2. Per gli anni 2014 e 2015, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate, utilizzando un settimo del finanziamento previsto dall'art 16 comma 1 della l. n. 128/2013.
3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 8 della presente Legge si provvede mediante utilizzo dei fondi rinvenenti dal Cap. 1512 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, stanziati per il progetto "nuove Tecnologie e disabilità".
4. Per le finalità di cui al **comma 2 (DA VERIFICARE)** è autorizzata una spesa pari a trenta milioni di euro, a partire dal esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo **XXXXXX**.
5. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvede inoltre coi fondi previsti per l'inclusione scolastica dalla l.n. 104/92, nonché dalla l.n. 69/2000.

Articolo 15 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 14, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16 - (abrogazioni)

1. Nell'art 19 comma 11 della L. n. 111/2011 le parole "diagnosi funzionale" sono sostituite da "certificazione di disabilità" .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì